

Codice A1813A

D.D. 31 maggio 2018, n. 1600

**Autorizzazione idraulica in sanatoria n 5000 per il mantenimento di uno scarico di acque reflue urbane da sfioratore, con canale a cielo aperto in cls con lunghezza di 8,07 mt e h = 1,00 mt nel Torrente LEMINA, in Via Europa nel Comune di San Pietro Val Lemina (TO).
Richiedente: S.M.A.T. S.p.A.**

In data 29.11.2017, la Società S.M.A.T. S.p.A. con sede in Corso XI Febbraio, 14 -10152- Torino (TO) P.I. 07937540016, ha presentato istanza di Autorizzazione Idraulica e contestuale rilascio della Concessione Demaniale *in sanatoria*, per il mantenimento in Comune di San Pietro Val Lemina, di una condotta di scarico a cielo aperto, nel Torrente LEMINA.

In base alle Tavole di rilievo trasmesse si rileva pertanto la presenza di:

1. Uno sfioratore con dimensioni in pianta di 3.05 x 6.00 mt e con h = 1.87 in cls , localizzato in Via Europa dal quale si diparte;
2. un canale di scarico in cls a cielo aperto di sezione rettangolare con base di 1.10 mt x h = 1.00 mt che convoglia le acque per 8.07 mt fino alla sponda dx del Torrente LEMINA mantenendo la stesa sezione, occupando un'area di mt 1.10 x 8.07= 9.57 m²;

All'istanza sono allegati gli elaborati di rilievo redatti dal Dott. Ing. Marco JANNON comprendenti: pianta, sezioni e prospetti, documentazione fotografica dello stato attuale, in base ai quali è previsto il mantenimento *in sanatoria* dei manufatti di che trattasi.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dei manufatti in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Dato atto che è stata effettuata la pubblicazione della domanda in sanatoria di autorizzazione idraulica per quindici giorni consecutivi dal 19.02.2018 al 06.03.2018 all'Albo pretorio digitale del Comune di San Pietro Val Lemina (TO) senza che pervenissero osservazioni od opposizioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- viste le LL. RR. n 12/2004 e n 9/2007 ed il relativo regolamento n. 14/R approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n 55-1128 del 30.11.2010;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società S.M.A.T. S.p.A. con sede legale in Corso XI Febbraio,14 -10152- Torino (TO) P.I. 07937540016- a sostituire e mantenere i manufatti in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di rilievo allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere già realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione *in sanatoria* si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. l'autorizzazione *in sanatoria* è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
5. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del Settore scrivente, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico di che trattasi, ai sensi delle LL. RR. 20/2002, 12/2004 e 9/2007 e del relativo regolamento d'attuazione in data 06.12.2004 n. 14/R.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario referente
(Arch. Valter Pirillo)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Adriano BELLONE)